

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 16

Adunanza 29 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 460 - 111215/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, ALESSANDRA SPERANZA e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Borgofranco d'Ivrea sono:

- superficie: 1.333 *ha*;
- popolazione: 3.634 ab. (al 2001);
- trend demografico: sostanzialmente stabile negli ultimi 30 anni (3.624 ab. nel 1971);

- risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Ivrea*, Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- non è compreso nei *sistemi di diffusione urbana* individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è *Centro turistico di interesse provinciale* ed il suo centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale come *Centro di tipo C, di media rilevanza*;

- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze radiali problematiche*;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dall'Autostrada A5 Torino-Aosta, dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta, dalla S.S. 26, dalla S.P. 69 di Quincinetto, dalla S.P. 70 di Quassolo, dalla S.P. 72 di Nomaglio, dalla S.P. 73 della Serra e dalla S.P. n. 74 di Chiaverano;
- idrologia e assetto idrogeologico: è attraversato dal fiume Dora Baltea, rispetto al quale, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
- aree di interesse ambientale: una discreta porzione del suo territorio, posta ad est della S.S. 26, è compresa nella *Zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea*, individuata dal P.T.R. tra le *aree ad elevata qualità paesistico-ambientale*. Una porzione di questa rientra nell'*Area dei cinque laghi d'Ivrea* individuata dal P.T.C. tra le *Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*;
- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 126-2103 del 18/11/1980;
- ha apportato a detto Piano - con riferimento al Comune di Borgofranco - le seguenti varianti:
 - specifica, relativa al Centro Storico, approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 94-895 del 22/10/1985;
 - contestuale all'adozione del P.I.P., approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 12-30472 del 20/07/1989;
 - generale, approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 62-32477 del 21/02/1994;
 - specifica, ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lettere e - b, della L.R. 56/77 (ante L.R. 41/97), approvata con deliberazione C.C. n. 38 del 19/06/1997;
 - strutturale, approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 4-26267 del 14/12/1998;
 - 4 Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, approvate con deliberazioni C.C. n. 55 del 30/09/1998, n. 47 e n. 51, entrambe del 6/10/2000 e n. 28 del 31/05/2002;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 7 del 24/02/2003, il Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77, che, con nota n. 2210 del 14/02/2003 (pervenuta il 17/03/2003), ha trasmesso alla Provincia per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGI vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 7/2003 di adozione;

Rilevato che la variante in oggetto apporta le seguenti modifiche al PRGI vigente:

- introduzione - all'interno della zona produttiva posta a sud del territorio comunale, lungo la S.S. 26 - di una nuova area per attività economiche e produttive (D42), di estensione

- pari a 4.749 mq, in luogo di un'area per servizi (T015), che viene rilocalizzata poco più a sud. La previsione è finalizzata alla realizzazione di un supermercato di circa 1.000 mq;
- introduzione di due aree residenziali (C53 e C54) in luogo di aree per servizi previste dal PRGI vigente (T019 e V015), per una superficie territoriale pari complessivamente a 4.308 mq, che, in base agli indici di edificabilità e all'indice volumetrico abitativo medio adottati, comporta un incremento di capacità insediativa residenziale pari a 36 abitanti;
 - la superficie corrispondente alle aree per servizi eliminate per lasciare posto ai nuovi insediamenti previsti, viene rilocalizzata, quasi interamente (resta un decremento pari a 358 mq), su aree che il PRGI vigente destina all'agricoltura;
 - per quanto riguarda la viabilità, la Variante in oggetto, prevede l'introduzione di due rotoie sulla S.S. 26. La prima, avente un diametro di circa 60 metri, posta nelle vicinanze del cimitero e della frazione Campagnola, in corrispondenza di un quadrivio esistente, che il PRGI prevede di potenziare e razionalizzare e una seconda, di più modesto sviluppo (diametro esterno circa 30 metri), posta a sud, nei pressi della zona produttiva, in corrispondenza della nuova area per attività economiche D42;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/04/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al PRGI del Comune di Borgofranco d'Ivrea, adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 24/2/2003:

«a) per quanto riguarda le **previsioni di carattere viabilistico**, rappresentate dall'introduzione di **due rotatorie sulla S.S. n. 26**, nel premettere che qualunque decisione attinente l'asse citato, dovrà essere concordata con l'ANAS, nel merito, si fa presente che, mentre per quanto riguarda la rotonda posta in corrispondenza della frazione Campagnola è comprensibile la ratio (disimpegna quattro direzioni, una delle quali, verso est, da potenziare in base al PRGI), non si può affermare lo stesso per la rotatoria prevista in corrispondenza della nuova area D42.

Tale rotatoria, esplicitamente introdotta per servire il previsto supermercato, appare viziata da un approccio non sistematico ed organico al tema della mobilità ma che si limita ad individuare soluzioni estemporanee, situazione per situazione, con risultati caratterizzati da un basso rapporto costi/benefici (urbanistici e territoriali). In questo caso appare assolutamente sproporzionata la proposta di interrompere una strada di grande comunicazione, come la S.S. 26, con una rotatoria che ha il solo scopo di servire un unico insediamento (peraltro creando possibili interferenze con la linea ferroviaria Ivrea-Aosta, al sedime della quale, l'infrastruttura risulta contigua).

Di tutt'altra utilità, sarebbe risultata, la medesima scelta (l'introduzione di una rotatoria) se, anzichè servire un solo insediamento, fosse stata il punto di attacco, a partire dalla S.S. 26 medesima, per una nuova viabilità al servizio dell'ampia zona produttiva nella quale risulta inserita l'area D42 (tale punto poteva, per esempio, essere costituito dall'innesto, sulla Statale, dell'asse di aggiramento del concentrico, già previsto dal Piano poche decine di metri più a sud del sito in argomento).

Si esprime, pertanto - in relazione alla specifica scelta attinente la rotatoria posta in corrispondenza dell'area D42 - parere negativo, invitando l'Amministrazione comunale ad adottare soluzioni di altro tipo per garantire l'accessibilità alla nuova area, affrontando e risolvendo, allo stesso tempo, il tema dell'accessibilità dell'intera zona produttiva, attualmente non soddisfacente, realizzando un razionale sistema viario di tipo gerarchico che consenta di servire gli insediamenti, non direttamente dall'asse di maggior livello, costituito in questo caso dalla S.S. 26, ma attraverso assi di livello locale che da quello principale si dipartono;

b) con riferimento al rispetto dei **limiti dimensionali previsti dalla L.R. 56/'77 per le varianti parziali**, si fa presente quanto segue:

l'art. 17 della L.R. 56/'77 ammette, attraverso la procedura delle varianti parziali, la possibilità di incrementare la **capacità insediativa residenziale** del Piano Regolatore solo per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che abbiano esaurito tale capacità insediativa. In caso contrario la variante si configura come strutturale. All'interno della documentazione che forma parte della Variante parziale in oggetto non si dichiara, nè tanto meno si dimostra, l'esaurimento della capacità insediativa del PRGI vigente.

Con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per **servizi pubblici** e per **attività produttive**, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate da parte del Comune (dalla documentazione agli atti di questo Ente, relativa a varianti parziali precedenti, le aree produttive del Piano risultano incrementate per almeno 4.000 mq), è indispensabile quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal

comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare.

Alla luce di quanto sopra esposto, verifichi l'Amministrazione comunale la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 7 della L. R. 56/77, per poter annoverare la Variante in oggetto tra quelle parziali, tenendo presente che, come chiaramente sottolineato nella Circ. del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET, " .. l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.";

- c) si ricorda inoltre che, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749 ad oggetto "*Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8.05.1996*", il Comune di Borgofranco d'Ivrea, **non risulta** essere tra i **comuni esonerati** dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., nonché della Deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656 ad oggetto "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico*", il Comune è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio presenti sul territorio. In caso di verifica negativa si dovrà procedere alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G. di adeguamento al P.A.I., la quale, in base alla recente Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753 ad oggetto "*Nuove disposizioni per l'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po.*", può essere adottata anche in assenza del parere regionale preventivo (si vedano, in ogni caso, per esteso, le disposizioni contenute nella citata D.G.R.);

2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Borgofranco d'Ivrea la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso